



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 11/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di giugno 2006 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto, nella qualità di mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento per un importo di euro 34.080,00 rimborsabile – mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate mensili di euro 284,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano trattenute dall'importo finanziato, le seguenti somme: euro 1.317,01 per commissioni finanziarie; euro 1.556,70 per commissioni alla mandataria; euro 681,60 per commissioni agente/mediatore ed euro 1.20,50 per oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di marzo 2009, in corrispondenza della trentatreesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto.

Con reclamo, inviato da parte del legale di fiducia, il ricorrente ritenendo incongruo l'importo rimborsato, chiedeva la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento, quantificati complessivamente in euro 3.483,47.

Il reclamo veniva riscontrato soltanto dalla società capogruppo dell'intermediario mandante, la quale peraltro rigettava la richiesta avanzata; pertanto il ricorrente – per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste.



In particolare, dopo aver dato atto dell'avvenuto rimborso parziale delle commissioni finanziarie da parte dell'intermediario mandante (per un importo di euro 632,59 a fronte della somma di euro 954,63 richiesta), domandava il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.850,88 di cui euro 322,04 quale ulteriore importo imputabile alle commissioni finanziarie; euro 1.128,37 con riferimento alle commissioni per la mandataria; euro 906,42 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre al pagamento degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva. A fondamento delle proprie richieste richiamava l'art.125-sexies t.u.b., come interpretato dalle comunicazioni della Banca d'Italia del 2009 e del 2011, nonché dalla uniforme e costante giurisprudenza di questo Arbitro.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto, dopo aver chiarito di aver operato quale società mandataria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento in esame, evidenziava che nel ricorso fossero menzionate delle commissioni a favore di altro intermediario nella misura di euro 5.272,54 rispetto alle quali, non risulta chiaro il nesso con la mandante e la mandataria. Aggiungeva inoltre che anche altre voci di costo menzionate nel ricorso (come il premio assicurativo per euro 1.020,00,) risultassero palesemente errate rispetto al contratto originario.

In merito al criterio di restituzione degli oneri anticipatamente versati, specificava che "se ne avesse avuto l'opportunità" avrebbe provveduto al rimborso di euro 217,50 corrispondente all'applicazione di euro 2,50 per il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata. In virtù di tale criterio, parte resistente precisava che "il quantum previsto nella quota maturanda è stato stabilito in base a considerazioni riferite ai costi operativi sostenuti dai soggetti che compongono la catena distributiva riferita all'offerta e perfezionamento del prestito con riferimento all'intero processo produttivo/distributivo, suddiviso nelle due macrofasi: attività ante erogazione e attività post-erogazione".

Con riferimento alla quota incassata dall'agente in attività finanziaria, l'intermediario rilevava che l'attività di promozione del finanziamento fosse prodromica alla concessione del prestito; allegava altresì copia della fattura emessa da tale soggetto.

Quanto agli oneri assicurativi, infine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce delle norme rivenienti normativa, in particolare all'art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010. Parte resistente sottolineava peraltro che il diritto alla restituzione del premio, seppure esistente, sarebbe comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., essendo trascorsi più di due anni dalla data di estinzione del finanziamento.

Da ultimo, si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, non richiesta obbligatoriamente in questo procedimento.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile: nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la



giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento.

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, emerge come le commissioni finanziarie siano state corrisposte dal ricorrente a copertura di attività la cui natura appare eterogenea (quali: l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96; i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per eventuale ritardo di adeguamento dei tassi di preammortamento; gli oneri per i ritardi dei pagamenti da parte delle Amministrazioni e per le garanzie prestate per la puntuale riscossione delle quote; ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto: cfr. lett. C del contratto).

Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tali commissioni, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

In relazione a ciò, il Collegio rileva che l'obbligo restitutorio incombe sul convenuto, il quale ha agito nella vicenda negoziale quale mandatario di altro intermediario mandante; tale soggetto ha già provveduto ad un parziale rimborso sulla base di criteri di calcolo (descritti nella comunicazione di riscontro al reclamo) difformi dal metodo proporzionale, che risulta l'unico criterio coerente con l'operazione economica posta in essere dalle parti, oltre che conforme ai più generali principi di trasparenza nei rapporti tra intermediari e clienti, nonché di tutela della concorrenza del mercato del credito, come stabilito da un recente arresto del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014). Deve essere dunque disposto il rimborso della somma di euro 322,24 al netto di euro 632,59 già retrocessi dall'intermediario mandante.

Per quanto riguarda le altre voci commissionali deve preliminarmente rilevarsi che mentre il documento di sintesi distingue la parte destinata all'intermediario mandatario e quella destinata all'agente/mediatore, il contratto identifica in via unitaria il costo connesso all'intermediazione del prestito posta in essere dai vari soggetti facenti parte della filiera di concessione del credito, e così descritta: 1. ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il contratto; 2. concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3. definire i relativi rapporti contabili; 4. assistere il cliente sino all'erogazione del



prestito e alla ricezione dell'assegno corrispondente; 5. ogni altra attività prestata (cfr. lett. D1-D2 del contratto).

Una formulazione siffatta palesa la propria opacità sia perché non consente di distinguere le attività poste in essere dall'intermediario mandatario e quelle realizzate dall'agente in attività finanziaria effettivamente intervenuto nel collocamento del finanziamento, ma anche perché la descrizione dei singoli adempimenti è tale da non rendere sufficientemente edotto il ricorrente della natura degli stessi, come peraltro sottolineato dalla rassegnata decisione del Collegio di coordinamento in relazione ad una clausola che facesse riferimento, come nel caso di specie, ad "ogni altra attività prestata".

Alla luce della unitaria descrizione di tali voci commissionali, dovrebbe essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata sia della commissione per la mandataria, per euro 1.128,61, sia di quella per l'agente in attività finanziaria, per euro 494,16, entrambe calcolate secondo il criterio proporzionale.

Tuttavia, il ricorrente ha chiesto esclusivamente il rimborso della quota spettante alla società mandataria, per la somma di euro 1.128,37; pertanto, in corrispondenza con quanto richiesto (ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), il Collegio deve riconoscere il diritto del ricorrente alla restituzione della sola commissione per la mandataria, per un importo pari ad euro 1.128,37.

Residua la domanda di restituzione del premio assicurativo; al riguardo, il resistente richiama la disposizione dell'art. 22 della legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012; in particolare, ha ritenuto che la stessa sia applicabile *ratione temporis* anche al contratto che ci occupa, posto che il successivo comma 15-septies fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ad avviso del Collegio, anche tale considerazione non appare convincente: la disposizione dell'art. 22, comma 15-quater (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo comma 15-septies, nel riconoscere l'applicabilità di detta disposizione anche ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel senso che l'obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l'anticipata estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche a contratti conclusi prima di tale data.

La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta norma nel senso che la disciplina de qua possa applicarsi anche ai contratti estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ.

Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il riferimento che la norma compie è ai contratti "commercializzati", id est stipulati e non anche estinti prima del termine richiamato.



Al di là di tale aspetto, vale la pena sottolineare, comunque, come la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario, conferma un principio generale – desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito – per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l'anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell'intermediario collocatore della polizza.

Né a diversa soluzione può pervenirsi in conseguenza della eccepita prescrizione del diritto del ricorrente: al riguardo, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro, in ragione del quale la norma dell'art. 2952 cod. civ. "si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento), mentre nel caso vengono in considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo (v. in proposito Collegio Napoli, decisione n. 2441/2012 e decisione n. 3155/2012)" (cfr. dec. n. 2529/2013; per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. civ., sent. 11052/2002).

Deve essere, dunque, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di euro 906,42.

Il Collegio dispone che sulle somme così determinate, vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da intendersi quale una delle voci del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinato in euro 200,00.

Deve, infine, essere respinta la domanda di restituzione della svalutazione monetaria, in ragione del noto principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.357,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI